

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Emendamenti C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	22
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	28

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

##### La seduta comincia alle 11.50.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.**

**Testo unificato C. 217 e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia che il Comitato avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e IX, del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Fa presente che il provvedimento riproduce in gran parte, con alcune modifica-

Sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea OSTELLARI.

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.**

**C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta emendativa Schullian 6.01, avverso la quale è stato presentato ricorso. Nel ricordare che la citata proposta emendativa reca la modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione, rammenta che la presidenza, in base all'articolo 89 del Regolamento, secondo cui sono inammissibili le proposte emendative relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione », ha dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian perché estraneo all'oggetto della discussione, rappresentato esclusivamente dall'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Afferma che la presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo 6.01. Con riferimento all'argomentazione – riportata nel ricorso – che occorrerebbe uniformare i criteri di composizione delle citate Commissioni bicamerali per consentire a tutti i gruppi parlamentari del Senato e della Camera di parteciparvi con almeno un rappresentante per gruppo, e ciò anche alla luce del fatto che non vi sarebbe altra occasione trattandosi di Commissioni bicamerali previste da leggi che le istituiscono in via permanente, fa presente

che l'oggetto del provvedimento in esame non riguarda la composizione delle Commissioni bicamerali o la modifica delle relative leggi istitutive.

Quanto poi all'analogo caso – anch'esso richiamato nel ricorso – relativo alle proposte emendative relative alla modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presentate nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, evidenzia che in quell'occasione le presidenze delle Commissioni riunite II e XII, competenti per l'esame in sede referente, si pronunciarono – come risulta dal resoconto della seduta del 19 gennaio 2023 – rilevando la presenza di profili di dubbia ammissibilità di tali proposte emendative, precisando al contempo che tali dubbi avrebbero potuto essere superati a fronte del consenso unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Pertanto, in considerazione del citato precedente, la presidenza, nel confermare il giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian in quanto estraneo all'oggetto delle proposte di legge in esame, fa comunque presente che tale conferma potrà essere rivista laddove si raggiungesse il consenso di tutti i gruppi.

Invita quindi la relatrice, on. Kelany, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 1.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zaratti 1.1 e Zaratti 1.2 che risulterebbero comunque assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento Morassut 1.3, come riformulato. Propone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.2.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede ai presentatori dell'emendamento Morassut 1.3 se intendano accettare la riformulazione proposta dalla relatrice.

Filiberto ZARATTI (AVS) accetta la riformulazione dell'emendamento Morassut 1.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Morassut 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emenda-

mento Morassut 1.3, come riformulato, risultano assorbiti gli emendamenti Zaratti 1.1 e 1.2.

Accogliendo la richiesta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 2.1.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 della relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta emendativa accantonata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

## ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di

prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

*Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.*

**1.3. (Nuova formulazione)** Morassut, Zaratti.

ART. 2

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.

**2.2.** La Relatrice.